



CITTÀ DI PIOSSASCO

C.A.P. 10045 - Provincia di TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE

Tel. 011.9027.207 / 224 / 234 - Fax 011.9027.260

ORDINANZA N. 64 / 2012

DISPOSIZIONI FINALIZZATE A VIETARE L'ACCESSO AI CONDUTTORI DI CANI NEI PARCHI GIOCO E NEI GIARDINI APPOSITAMENTE ATTREZZATI

IL SINDACO

Premesso che, sul territorio comunale, sono stati realizzati e poi aperti al pubblico alcuni parchi gioco oltre a giardini appositamente attrezzati adibiti al tempo libero e alla vita di relazione, destinati alla fruizione da parte dell'intera cittadinanza, in particolare allo svago ed ai giochi per bambini;

Tenuto conto del crescente numero di cani posseduti nell'area urbana, con conseguente incompatibilità con il mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico di parchi e giardini attrezzati;

Atteso che la presenza di cani, soprattutto di grossa taglia, pregiudica la serenità e, in taluni casi, la sicurezza dei cittadini (soprattutto dei bambini) avventori delle aree attrezzate a parchi gioco;

Visto che, con Ordinanza N. 65/2011 del 4 maggio 2011, sono state emanate disposizioni finalizzate al divieto di lasciar vagare in modo incustodito i cani e all'obbligo di rimozione degli escrementi prodotti dagli stessi animali;

Ritenuto opportuno emanare un nuovo provvedimento finalizzato alla tutela dell'incolumità dei bambini e dei loro accompagnatori da eventuali aggressioni di cani portati nei parchi gioco e nei giardini appositamente attrezzati;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza del Sindaco, ai sensi del disposto di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 18 febbraio 2002, n. 267;

Visti:

- il R.D. 27.07.1934 n. 1265 – T.U.LL.SS.;
- il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 “ Regolamento di Polizia veterinaria “;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Convenzione Europea per la protezione degli animali del 13.11.1987, art. 10;
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- l'art. 32 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative;

ORDINA

**IN TUTTI I PARCHI GIOCO E NEI GIARDINI APPOSITAMENTE ATTREZZATI,
OVE SARANNO APPOSTI I PREVISTI CARTELLI INFORMATIVI,**

È VIETATO INTRODURRE CANI DI QUALUNQUE RAZZA E TAGLIA.

DEROGA

dal divieto l'introduzione dei cani nel giardino attrezzato di Via Paperia, esclusivamente per raggiungere l'area riservata a detti animali, sprovvista di accesso autonomo, situata in fondo allo stesso giardino.

DISPONE

- Il divieto previsto dalla presente ordinanza non si applica ai non vedenti conduttori di cani guida;
- L'apposizione di appositi cartelli, affinché la cittadinanza venga resa edotta in merito al divieto disposto con il presente provvedimento;
- copia della presente ordinanza andrà trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Piossasco e al Coordinamento GG.EE.VV. della Provincia di Torino, per gli aspetti di specifica competenza;
- In caso di mancato rispetto del divieto contenuto nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m. i. attraverso l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981, della somma di **€ 50,00** (euro cinquanta/00);
- il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento è attribuito in via generale al Comando della Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Piossasco e agli altri Organi di Polizia nonché alle guardie ecologiche volontarie (**GG.EE.VV.**), della provincia di Torino;
- E' abrogata ogni altra disposizione locale in contrasto con quanto disposto dalla presente.

AVVERTE

- a norma dell'art. 8 della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale;
- chiunque ne abbia interesse che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi nelle forme e nei termini (60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto) di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s. m. i. oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (120 giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 11 aprile 2012

IL SINDACO

(*Roberta Maria AVOLA FARACI*)


